

STATUTO DELLA

“FONDAZIONE RICCAGIOIA 5.0”

Art. 1. DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

- 1.1. È costituita una Fondazione denominata **“Fondazione Riccagioia 5.0”**.
- 1.2. La Fondazione risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice civile.

Art. 2. SEDE

- 2.1. La Fondazione ha sede in **Torrazza** Coste nel complesso immobiliare denominato “Riccagioia”.
- 2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Art. 3. DURATA

- 3.1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4. SCOPI E ATTIVITA'

- 4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro neppure indiretto e intende perseguire le seguenti finalità:
 - migliorare l'utilizzo delle risorse naturali in linea con gli obiettivi delle Nazioni unite per l' Agenda 2030, con la programmazione UE e nel pieno rispetto del “protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile” al fine di favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre;
 - migliorare la qualità della vita degli addetti al mondo agricolo ed il loro reddito, aumentando la produttività;
 - facilitare l'accesso degli operatori del settore agricolo, alle risorse tecnologiche già disponibili, anche digitali, alla conoscenza per il loro impiego, alle risorse finanziarie per sostenere gli investimenti;
 - Sperimentare moderne tecnologie per la produzione, trasformazione, e conservazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, con particolare riferimento al settore vitivinicolo.
- 4.2. Per il perseguimento delle suddette finalità la Fondazione intende:
 - sviluppare sistemi di agricoltura di precisione all'interno delle strutture proprie o in uso al fine di renderle replicabili sul territorio;
 - sviluppare programmi e progetti operativi, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici sia privati, in ambito agricolo finalizzati alla più ampia diffusione dei migliori metodi e delle tecniche più moderne tra le aziende agricole prioritariamente della Regione Lombardia ma successivamente su tutto il territorio nazionale;

- gestire l'azienda agricola del Complesso Immobiliare Riccagioia che rappresenti lo stato dell'arte in agricoltura per tutti gli aspetti di sostenibilità, economicità ed efficienza e che diventi un modello replicabile sul territorio, prioritariamente della Regione Lombardia ma successivamente su tutto il territorio nazionale;
- ricercare nuovi modelli produttivi sostenibili, in linea con gli obiettivi ONU 2030, con la programmazione UE e nel pieno rispetto del “protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile”, raccogliendo e rendendo integrate le migliori progettualità anche degli attori del territorio e promuovendo la conservazione del patrimonio genetico delle coltivazioni;
- promuovere o realizzare corsi, eventi ed iniziative di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche di cui ai precedenti punti, nonché per la valorizzazione del Complesso Immobiliare Riccagioia;
- supportare prioritariamente gli attori del territorio regionale lombardo e successivamente anche di altre località favorendo l'adozione di tecniche agricole innovative;
- Favorire la diffusione dei prodotti materiali ed immateriali del territorio sia in Italia, sia nel mondo coinvolgendo gli attori del territorio siano essi privati, pubblici o entrambi congiuntamente.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività utile al perseguimento dei propri scopi nei limiti consentiti dalle normative vigenti.

4.3. La Fondazione per il perseguimento delle sue finalità ha ricevuto in gestione da Regione Lombardia ed ERSAF, mediante contratto di comodato, parte del complesso immobiliare denominato “Riccagioia”, di proprietà di Regione Lombardia,

4.4. La Fondazione potrà stipulare sia con i fondatori e/o con enti terzi, ogni atto o contratto avente ad oggetto la gestione, la valorizzazione e lo studio di strutture e siti che siano, a vario titolo, compatibile con le proprie finalità.

4.5. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività e/o la partecipazione in altri enti da cui derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

4.6. La Fondazione promuove propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, comprese quelle, all'occorrenza, da essa direttamente costituite.

Art. 5. PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

5.1.1. Dal fondo di dotazione:

- costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dai fondatori;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per proseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

5.1.2. Dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie e strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che prevengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Art. 6. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO PREVISIONALE

- 6.1.** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 6.2.** Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio.
- 6.3.** La Fondazione conforma le proprie attività, tra cui la gestione dell'azienda agricola del Complesso Immobiliare Riccagioia, ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo dell'equilibrio economico. La Fondazione ha altresì l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 6.4.** La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire direttamente o indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, né direttamente né indirettamente.
- 6.5.** Il Consiglio di Amministrazione provvede a elaborare un bilancio previsionale triennale relativamente a costi e ricavi, entrate ed uscite che deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo unitamente al bilancio di esercizio. Ogni anno il bilancio previsionale verrà integrato con la terza annualità e sottoposto all'approvazione al Consiglio di Indirizzo unitamente al bilancio di esercizio.
- 6.6.** Il bilancio previsionale ha carattere autorizzativo.

Art. 7. MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- 7.1.** I membri della Fondazione si dividono in:

7.1.1. Fondatori:

7.1.1.1. Sono Fondatori Promotori i seguenti soggetti giuridici: l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (di seguito, "ERSAF") e la società BF Agricola S.r.l. (o il diverso soggetto giuridico che dovesse in futuro eventualmente sostituire - e dunque subentrare a - quest'ultima, previa deliberazione del Consiglio di Indirizzo, nella medesima veste di Fondatore Promotore) (di seguito, "BFA").

7.1.1.2. Possono altresì divenire "Fondatori", con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, gli enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo

di Gestione, nelle forme o nella misura determinate dal Consiglio di Indirizzo e si impegnino a permanere nella compagine della Fondazione per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ammissione.

7.1.1.3. L'ammissione a Fondatore è deliberata con voto unanime del Consiglio di Indirizzo.

7.1.1.4. I Fondatori, ferme restando le responsabilità degli organi della Fondazione, sono responsabili nel sovrintendere al perseguimento delle finalità della Fondazione e alla sua gestione secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e dell'equilibrio economico-finanziario della Fondazione.

7. 1. 2. Partecipanti:

7.1. 2.1. Possono divenire "Partecipanti", gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

7.1. 2.2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

7.1.2.3. L'ammissione del Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione.

7.1. 2.4. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.1.2.5. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione annota l'elenco dei membri della Fondazione sul Libro dei membri della Fondazione ovvero sul Libro predisposto per le singole categorie dei membri.

7.3. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

7.4. I membri della Fondazione hanno diritto di utilizzare le risorse di conoscenza e tecnologiche della Fondazione, nei modi e termini previsti dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, al fine di favorirne la massima diffusione. Il regolamento deve prevedere la modalità di compensazione per la Fondazione per la concessione di tali utilizzi, in rapporto al tempo, alla tipologia di membro che ne fa richiesta e deve tenere conto dei diritti dei partecipanti ai progetti, il livello di riservatezza da adottare per la tutela delle informazioni della Fondazione e dai membri partecipanti.

Art. 8. ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO

8.1. Possono essere esclusi dalla Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, i Fondatori e i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati entro detto termine.

8.2. I Fondatori ed i Partecipanti decadono dalla qualifica in caso di:

8.2. 1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

8. 2.2. apertura di procedure di liquidazione;

8.2.3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte anteriormente al recesso e anche se scadenti dopo tale termine.

8.4. I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte anteriormente al recesso e anche se scadenti dopo tale termine.

8.5. I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 8.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo ferme restando le obbligazioni assunte.

Art. 9. ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

9.1. Sono organi della Fondazione:

9.1.1. Il Consiglio d' Indirizzo;

9.1.2. l'Assemblea dei Partecipanti;

9.1.3. il Consiglio di Amministrazione;

9.1.4. l'Organo di revisione.

Art. 10. CONSIGLIO D'INDIRIZZO

10.1. Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

10.2. Il Consiglio d'Indirizzo:

- a) approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio triennale e previsionale;
- c) approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all' erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) approva la struttura organizzativa della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione
- e) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- f) nomina, determinandone il compenso, l'organo di Revisione;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- h) delibera eventuali modifiche statutarie;

- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.

10.3. Il rappresentante del Fondatore Promotore ERSAF è il Presidente del Consiglio d'Indirizzo. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, se questi sono in numero di due, ovvero, in ogni altro caso, da un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

10.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Indirizzo o in caso di sua assenza od impedimento, dal componente più anziano di età.

10.6. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo o dal segretario, le cui funzioni sono espletate dal Direttore Generale.

10.7. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video conferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, che può essere anche diverso da quello in cui si trova il Presidente.

10.8. La carica di Presidente o componente del Consiglio di Indirizzo è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e giustificate.

Art. 11. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

11.1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 11.2, il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio d'Indirizzo.

11.2. Per le delibere riguardanti le modifiche dello statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti ad eccezione delle modifiche relative allo scopo e alla finalità della Fondazione, nei limiti consentiti dalla legge, per le quali è richiesta l'unanimità dei componenti del Consiglio di Indirizzo. Per le delibere riguardanti lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione è richiesto il voto favore dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

11.3. Nel caso in cui i Fondatori siano in numero di due, il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza di tutti i suoi membri e le delibere sono adottate di concerto tra i suoi membri. In caso di dissenso, dopo trascorsi 30 giorni senza che i membri del Consiglio di Indirizzo abbiano adottato una decisione condivisa sul medesimo ordine del giorno, la deliberazione è adottata conformemente alla posizione assunta dal rappresentante del Fondatore Promotore ERSAF, fermo restando il diritto del

rappresentante del Fondatore Promotore BFA di fare constare per iscritto i motivi del proprio dissenso. E' comunque necessario il concerto per le deliberazioni di modificazione dello statuto della Fondazione e per quelle di scioglimento ed estinzione della Fondazione.

Art. 12. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

12.1. Qualora siano ammessi almeno due Partecipanti ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

12.2. L'Assemblea dei Partecipanti:

12.2.1. formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;

12.2.2. può proporre il patrocinio sulle attività della Fondazione da parte di uno o più Partecipanti

12.3. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo il giorno e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Il Presidente del Consiglio d'Indirizzo ha facoltà di partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

12.6. Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, che è il Direttore Generale.

12.7. Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video conferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e dalla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, che può essere anche diverso da quello in cui si trova il Presidente.

Art. 13. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

13.1. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2. In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente, nominati nell'atto costitutivo e successivamente come segue:

- a) il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore ERSAF;
- b) un componente è nominato dal Fondatore Promotore BFA;
- c) un componente è nominato di concerto tra i Fondatori Promotori su proposta del Fondatore Promotore BFA.

Se alla Fondazione aderiscono più di due Fondatori, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri:

- d) il Presidente è nominato dalla Regione Lombardia;
- e) un membro è nominato dal Fondatore Promotore ERSAF;
- f) due membri sono nominati dal Fondatore Promotore BFA;
- g) l'altro membro è nominato dal Consiglio di Indirizzo, tra quelli proposti dai Fondatori non promotori.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

14.3. Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e possono essere rinominati solo se trascorso un anno dalla decadenza.

14.4. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

14.5. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.6. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

14.7. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- b) predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- c) propone al Consiglio d'Indirizzo la struttura organizzativa della Fondazione;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- e) predispone il bilancio di esercizio;
- f) predispone il bilancio triennale previsionale e ne verifica gli scostamenti;
- g) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- h) nomina il Direttore Generale determinandone qualifiche, compensi, e compiti, natura e durata dell'incarico.

14.8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

14.9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei

all'informazione di tutti i membri con avviso di convocazione scritto contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione inviato almeno sette giorni della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

14.10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.11. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. La funzione di segretario è svolta dal Direttore Generale. Il verbale deve essere redatto al termine della riunione senza ritardo.

14.12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video conferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, che può essere anche diverso da quello in cui si trova il Presidente.

14.13. I compensi per la carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione sono determinati dal Consiglio di Indirizzo.

14.14. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e giustificate.

Art. 15. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

15.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 16. ORGANO DI REVISIONE

16.1. L'Organo di Revisione è monocratico. E' nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Con la delibera di nomina deve essere determinato il compenso.

16.2. L'Organo di Revisione rimane in carica per un triennio, fino alla riunione del Consiglio di Indirizzo che approva il terzo bilancio successivo alla sua carica.

16.3. L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

16.4. L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17. DIRETTORE GENERALE

17.1. Il Direttore Generale attende alla gestione della Fondazione. È a capo della struttura organizzativa e del personale, provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione.

17.2. Il Direttore Generale esercita le funzioni Delegate dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della attuazione dei programmi e progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

17.3. L'incarico di Direttore Generale ha la stessa scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, resta in carica fino alla nomina del suo successore ed è rinnovabile.

17.4. La nomina del Direttore Generale da parte del Consiglio di Amministrazione avviene su designazione del Fondatore Promotore BFA (o del diverso soggetto giuridico ad esso eventualmente subentrato).

Art. 18. INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

18.1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e di Revisore Legale dei conti o ricoprire il ruolo di Direttore Generale:

- Il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso, dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Revisione;
- i dipendenti in servizio della Fondazione (ad eccezione del ruolo di Direttore Generale), il coniuge di detti dipendenti, e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- gli amministratori di organizzazioni dei soggetti destinatari dagli interventi della Fondazione, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- i rappresentanti di coloro che sono morosi nei confronti della Fondazione, che abbiano causato grave danno alla Fondazione a insindacabile giudizio del Consiglio di Indirizzo, o abbiano promosso lite contro di essa.

18.2. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, di Revisore Legale dei conti e ruolo Direttore Generale. Il componente di un organo che assume la carica di un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

18.3. Sono salve altre eventuali incompatibilità previste dalla normativa sulle Fondazioni.

18.4. Non possono essere eletti o nominati quali componenti degli organi della Fondazione coloro che si trovano nella situazione previste dall'art. 10, 1° comma, del D.Lgs. 31. 12. 2012, n. 235 e dell'art. 2382 del Codice civile e, se sopraggiunge una delle anzidette situazioni, decadono.

18.5. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Art. 19. ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti senza scopo di lucro che proseguano finalità analoghe

Art. 20. CLAUSOLA DI RINVIO

20.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.